

I limiti per l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo delle Società

1 Gennaio 2023

I limiti per la nomina dell'Organo di controllo

La nomina del nuovo organo di controllo delle società di capitali e delle cooperative deve avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell'articolo 379 del D. Lgs. 14/2019:

*“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite **alla data di entrata in vigore del presente articolo** ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.** Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”*

Occorrono quindi due precisazioni importanti:

1) il Decreto legislativo numero 14/2019 è entrato in vigore lo scorso 15/08/2020; tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile - tra cui l'articolo 379 sopra riportato - sono state riformate più volte. Al momento la data prevista per la nomina del nuovo organo di controllo è giugno 2023 (termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2022) e i soggetti interessati dovranno:

- modificare/adequare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
- nominare il nuovo organo di controllo.

2) i criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le SRL e le società cooperative che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato **almeno 1 dei 3 nuovi parametri** previsti dovranno operare come evidenziato nel punto 1) sopra.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti	Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo	4.000.000 euro
Ricavi	4.000.000 euro
N. medio dipendenti	20
Regola di “innesco”	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 2477 prevede che:

*“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.*

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”

Di conseguenza, l'assemblea di approvazione del bilancio che certifica il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei tre nuovi parametri previsti, dovrà nominare il revisore o collegio sindacale o sindaco unico entro trenta giorni dalla data dell'assemblea medesima.

Tale norma va letta anche alla luce del nuovo comma 2 dell'articolo 2086 del codice civile, il quale prevede che:

*“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*

Il nuovo **Codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa**, che ha modificato l'**Art. 2086 C.c.**, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell'impresa, con riferimento all'organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, **alla nomina degli organi di controllo nelle società** a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell'insolvenza delle Società cooperative.